

LA PERSONALITÀ GIURIDICA

ARGOMENTI

- La soggettività giuridica e i soggetti di diritto all'interno dell'ordinamento: persone fisiche ed enti;
- Il problema del riconoscimento della soggettività giuridica con riferimento ad altre forme di organizzazione: il condominio, trust e altri patrimoni destinati;
- La personalità giuridica e il suo acquisto. I soggetti dotati di personalità giuridica all'interno dell'ordinamento;
- Le limitazioni della responsabilità patrimoniale: persone giuridiche e patrimoni destinati;
- Le persone giuridiche nel diritto romano: brevi cenni;
- Dalla buona fede all'abuso del diritto.

OBIETTIVI

- Prospettive di analisi e di approfondimento connesse allo studio dell'organizzazione delle persone giuridiche e delle funzioni che essa si è assunta, e dei mezzi necessari per realizzarla.
- Come noto, all'acquisto della personalità giuridica si ricollega una limitazione della responsabilità patrimoniale al solo patrimonio dell'ente collettivo cui la stessa è riconosciuta. Ciò significa che, in caso di debiti contratti dalla persona giuridica, del loro mancato soddisfacimento sono chiamate a rispondere le persone fisiche, che per il suo tramite lo hanno assunto, con il proprio patrimonio personale, ma l'ente stesso, esclusivamente attraverso i propri beni, presenti e futuri, conformemente a quanto disposto dall'art. 2740 c.c
- Quanto appena esposto si riassume nel concetto di autonomia patrimoniale perfetta, che l'ordinamento giuridico non riconosce a qualsivoglia ente, ma, appunto, solamente a quelli a cui sia stata attribuita la personalità giuridica.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA

- Il nostro ordinamento giuridico non ha previsto una definizione di ‘soggetto di diritto’ , con la conseguenza che la sua individuazione è stata rimessa all’elaborazione degli interpreti e, in modo particolare, della dottrina.
- In particolare, si definiscono soggetti di diritto i centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.
- Pertanto, si può sostenere che la nozione di ‘soggetto di diritto’ e di ‘soggettività giuridica’ sia strettamente connessa a quella di capacità giuridica .
- Ed invero, appare ragionevole affermare che possono essere definiti soggetti di diritto tutti quelli dotati di capacità giuridica, cioè dell’attitudine ad assumere la titolarità di situazioni giuridiche soggettive.

I SOGGETTI DI DIRITTO ALL'INTERNO DELL'ORDINAMENTO

- Ebbene, attualmente si è giunti a ritenere pacificamente che tra i soggetti di diritto si collochino, oltre alle persone fisiche, gli enti giuridici .
- Tuttavia, tale assunto, che può apparire scontato, in realtà è frutto di un lungo percorso interpretativo, condizionato, in particolare, dall'evolversi della società nel corso del tempo.
- Da un lato, occorre innanzitutto rilevare che lo stesso riconoscimento della soggettività giuridica a tutte le persone fisiche indistintamente è da considerarsi tutt'altro che ovvio.

L'ART. 2 COST.

- si limita a prendere atto del fatto che l'individuo è sin dalla sua nascita titolare di diritti fondamentali, considerato che il costituente afferma che l'ordinamento 'riconosce' i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali.
- Il linguaggio utilizzato, dunque, denota la consapevolezza del fatto che l'uomo nasce già come titolare di diritti e non li ottiene per effetto di un loro conferimento da parte dell'ordinamento.
- Pertanto, si può sostenere che, tenuto conto del fatto che la titolarità di tali diritti preesiste all'ordinamento giuridico, la venuta ad esistenza di una persona fisica implica la nascita di un nuovo soggetto di diritto, a prescindere, dunque, dal riconoscimento della capacità giuridica ad opera del legislatore.
- Di talché, è attualmente pacifico che ogni essere umano, per il solo fatto di essere tale, costituisca un soggetto di diritto all'interno dell'ordinamento.

IL RICONOSCIMENTO DELLA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA A FAVORE DEGLI ENTI COLLETTIVI.

- Gli enti, a differenza delle persone fisiche, non esistono in *rerum natura*, ma sono costruzioni dell'uomo.
- Attraverso di essi, quali insieme di uomini e di mezzi volti a conseguire le più disparate finalità, le persone fisiche riescono ad attuare più agevolmente un interesse comune, che individualmente non potrebbero realizzare o realizzerebbero con maggiori difficoltà.
- Pertanto, perché ciò avvenga l'ente deve assumere una sua individualità e una sua autonomia rispetto alle persone fisiche che l'hanno costituito.
- In altre parole, la creazione di un ente può assumere rilevanza solo nel momento in cui essa corrisponde alla nascita di un nuovo soggetto di diritto, che prende vita e porta avanti la propria esistenza in modo indipendente rispetto alle persone fisiche che l'hanno creato.

LA C.D. TEORIA DELLA FINZIONE

- secondo la quale, pur apparendo evidente che gli enti siano qualcosa di diverso dall'uomo, non avendone le stesse caratteristiche, vengono considerati soggetti giuridici al pari delle persone fisiche ad opera di una *fictio iuris*.
- Si può ragionevolmente osservare come tale teoria evidenzi, pertanto, che gli enti costituirebbero dei soggetti artificiali, creati per costituire rapporti di natura patrimoniale.
- La tesi in esame, infatti, parte dal presupposto secondo cui l'uomo si differenzia dagli enti in quanto è l'unico soggetto naturalmente esistente: di talché, ogni riconoscimento della soggettività a soggetti diversi dalla persona fisica è per definizione da considerare il frutto di un'operazione artificiale che può soltanto mirare ad emulare la soggettività umana.

LA C.D. TEORIA DELLA REALTÀ

- che, al contrario, ha cercato di antropomorfizzare l'ente, sostenendone la capacità, al pari dell'uomo, di agire, di esprimere la propria volontà e di assumere la titolarità di situazioni giuridiche.
- Tale teoria ha fatto leva sul concetto in forza del quale è parte della realtà solo ciò che è preso in considerazione dall'ordinamento. In buona sostanza, secondo i suoi fautori, gli elementi della realtà materiale non assumono alcuna rilevanza se non risultano presi in considerazione da una norma, entrando, così, a far parte della realtà giuridica.
- Ebbene, il fatto che gli enti non esistono in natura non significa che questi non siano comunque parte della realtà. In altre parole, secondo la teoria in esame, anche l'ente giuridico, seppur costituito dall'uomo, esiste nella realtà, posto che, pur non rinvenendosi nella realtà naturalistica, esso è comunque esistente in quanto frutto della qualificazione operata dall'ordinamento.

NELLO SPECIFICO:

- «la persona giuridica viene concepita come l'espressione unitaria di un gruppo di norme, precisamente di un ordinamento che regola il comportamento di una pluralità di uomini. Gli obblighi e i diritti della persona giuridica sarebbero obblighi e diritti di uomini in forma collettiva (...)».
- Alla luce di tale opinione, occorre rilevare come la stessa concezione di soggetto in generale viene intesa in modo prettamente formale.
- E invero, quest'ultimo viene inteso come mero centro di imputazione di diritti e obblighi, fino a perdere la propria autonomia rispetto a questi ultimi, con i quali finirebbe per coincidere.
- In quest'ottica, dunque, l'ente costituirebbe uno strumento attraverso il quale le situazioni giuridiche vengono riportate ad unità, cioè convogliate in capo ad un centro di imputazione unitario.

UN'ULTERIORE TESI:

- In tale prospettiva, ha poi trovato affermazione un'ulteriore tesi, che considera sia le persone fisiche sia gli enti come fattispecie, costituite, da un lato, da un elemento formale e, dall'altro lato, da un elemento materiale.
- Con specifico riferimento all'elemento materiale, mentre nel caso delle persone fisiche esso è costituito dall'organismo fisico, nell'ipotesi degli enti questo si configura come insieme di uomini e/o mezzi organizzato allo scopo di realizzare un medesimo obiettivo comune.
- È a tale concezione che si è ispirato il codice civile italiano vigente, il quale distingue tra persone fisiche, cui è attribuita la capacità giuridica sin dalla nascita, ed enti.
- In tale ordine di idee, pertanto, attualmente costituisce un **assunto indiscutibile** il fatto che gli **enti**, insieme alle persone fisiche, costituiscono dei **soggetti di diritto** all'interno dell'ordinamento che **godono di una piena capacità giuridica**.

IL PROBLEMA DELLA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA CON RIFERIMENTO AD ALTRE FORME DI ORGANIZZAZIONE: IL CONDOMINIO

- Si è detto che le persone fisiche e gli enti sono pacificamente considerati soggetti di diritto all'interno dell'ordinamento.
- A questi, tuttavia, ci si interroga se si affianchino ulteriori figure, alle quali può essere riconosciuta la capacità giuridica e, dunque, la qualificazione di soggetti di diritto.
- In particolare, alcuni brevi cenni meritano di essere formulati in relazione al condominio.
- In relazione a tale figura si è sollevato un acceso dibattito, tuttora non del tutto sopito, in ordine alla propria natura giuridica.
- Ebbene, a tale riguardo, non si può non dar atto del fatto il condominio è disciplinato dal codice civile al Capo II del Titolo VII, dedicato alla comunione, del Libro III in materia di proprietà.

QUALIFICAZIONE DEL CONDOMINIO QUALE SOGGETTO DI DIRITTI

- dalla qualificazione del condominio quale soggetto di diritti e, dunque, autonomo centro di imputazione di diritti e obblighi discende il riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio.
- In modo specifico, tale legittimazione processuale è stata riconosciuta con riferimento alla domanda volta ad ottenere l'equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo, intentato dal condominio e di cui i condomini non siano stati parti, ai sensi dell'art. 2 della Legge Pinto.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA E IL SUO ACQUISTO. I SOGGETTI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA ALL'INTERNO DELL'ORDINAMENTO

- Stabilito, dunque, che tutti gli enti, al pari delle persone fisiche, sono soggetti di diritto, occorre fare un'ulteriore distinzione all'interno della categoria in esame.
- Ed invero, nell'ambito degli enti, è necessario porre in evidenza che alcuni di essi sono dotati di un ulteriore carattere, quello della personalità giuridica.
- In buona sostanza, mentre tutti gli enti, insieme alle persone fisiche, sono soggetti di diritto e, dunque, dotati di capacità giuridica, soltanto alcuni di essi godono della personalità giuridica.
- **La personalità giuridica, in particolare, riguarda soltanto quelli enti che ne hanno ottenuto il riconoscimento:** in tale ordine di idee, dunque, è possibile distinguere persone giuridiche ed enti non personificati o non riconosciuti.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA

- Ebbene, per essere compreso a pieno, il concetto di **personalità giuridica** non può essere esaminato se non in stretta connessione con quello di **autonomia patrimoniale perfetta**.
- Ed invero, i soggetti cui è riconosciuta la personalità giuridica godono di autonomia patrimoniale perfetta.
- Con tale terminologia si suole indicare quella particolare caratteristica, facente capo solo ad alcuni enti, in forza del quale il patrimonio di questi ultimi resta separato rispetto a quello dei singoli soggetti che lo hanno costituito e che, soprattutto, contraggono obbligazioni in nome e per conto degli stessi.
- Di talché, il riconoscimento della personalità giuridica assicura alle persone fisiche che operano per conto e in vista del soddisfacimento degli interessi dell'ente che il proprio patrimonio sia salvaguardato da eventuali aggressioni da parte dei creditori dell'ente stesso.
- Diversamente, nel caso in cui l'ente sia privo di personalità giuridica, le obbligazioni contratte nel suo interesse potranno essere soddisfatte non solo con il patrimonio dello stesso, ma eventualmente anche con quello delle persone fisiche che hanno operato in suo nome e per suo conto.

RICONOSCIMENTO DI UNA PIENA CAPACITÀ GIURIDICA

- Con gli interventi legislativi è stato completato l'iter che ha progressivamente portato al riconoscimento di una **piena capacità giuridica** anche a favore delle associazioni non riconosciute, dei comitati e delle società di persone, analogamente a quanto già previsto per le persone giuridiche.
- Di talché, tale cambiamento ha portato ad accorciare le distanze tra queste ultime e gli enti non personificati, laddove l'unica differenza che permane tra le due categorie di enti è quella che riguarda l'autonomia patrimoniale perfetta.
- Ne consegue che, mentre nel caso delle persone giuridiche a rispondere delle obbligazioni contratte è esclusivamente l'ente con il proprio patrimonio, con riguardo agli enti non personificati non rispondono solo questi con il proprio patrimonio, ma sono chiamati a rispondere illimitatamente e personalmente anche i soci, gli associati e i membri del comitato che hanno agito in nome e per conto dell'ente medesimo.

LE LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE: PERSONE GIURIDICHE E PATRIMONI DESTINATI

- La definizione di responsabilità patrimoniale si ricava dall'art. 2740 c.c.37, a mente del quale il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
- Il secondo comma della disposizione appena citata precisa che eventuali limitazioni della responsabilità patrimoniale possono essere previste soltanto dalla legge.
- Tale disposizione, pertanto, non può non costituire oggetto della presente indagine giacché la nascita di una persona giuridica implica di fatto, anche se attraverso il fenomeno della duplicazione soggettiva previsto e ammesso dal legislatore, una limitazione della responsabilità patrimoniale a favore delle persone fisiche che la costituiscono e che operano per il suo tramite.
- Ed invero, non si può non osservare come la costituzione della persona giuridica comporti il riconoscimento della responsabilità patrimoniale in capo ad un soggetto differente rispetto a quello che effettivamente dovrebbe essere chiamato a rispondere dell'inadempimento delle obbligazioni.

IPOTESI IN CUI VENGA CREATA UNA PERSONA GIURIDICA:

- Ed invero, nell'ipotesi in cui venga creata una persona giuridica, si hanno due soggetti:
- da un lato, la persona fisica e,
- dall'altro, la persona giuridica, ciascuno dei quali ha un suo patrimonio, con il quale risponde, universalmente, delle obbligazioni assunte
- Diversamente accade, invece, nell'ipotesi di costituzione di un patrimonio destinato.
- Infatti, mentre, come si è visto, la costituzione della persona giuridica avviene mantenendo integro il principio di cui all'art. 2740 c.c., altrettanto non si può affermare in relazione alla creazione di un patrimonio destinato, che, invece, costituisce una deroga al principio.

IL TRUST

- In considerazione delle affinità che intercorrono tra la persona giuridica e i patrimoni destinati, non si può non esaminare tale figura.
- Il trust è un rapporto giuridico in forza del quale dei beni sono attribuiti ad un soggetto, denominato *trustee*, affinché siano da quest'ultimo gestiti ed amministrati a favore di uno o più beneficiari ovvero in vista del soddisfacimento di uno scopo determinato.
- Più nello specifico, il trust è costituito attraverso il trasferimento della proprietà di determinati beni da parte di un soggetto, detto *settlor*, a favore di un altro soggetto di fiducia, denominato *trustee*. Il *trustee* riceve la proprietà dei beni del *settlor* e li amministra nell'interesse del beneficiario o per uno scopo individuato nell'atto costitutivo del trust.
- Dunque, l'aspetto fondamentale della costituzione del trust è il trasferimento della proprietà dei beni da un soggetto disponente ad un altro, il c.d. *trustee*.

IL TRUST

- Non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto.
- Ne consegue che egli non è litisconsorte necessario, in quanto l'effetto proprio del *trust* non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.
- Pertanto, sul piano processuale civilistico, un'eventuale domanda giudiziale che abbia ad oggetto beni oggetto del *trust* può essere accolta solo se il diritto con essa vantato viene fatto valere dal o contro il *trustee* quale gestore del *trust*.

LA FATTISPECIE INTRODotta DALL'ART. 2645 TER C.C

- Esclusa la soggettività giuridica del trust, trattandosi di una particolare forma di patrimonio destinato, appare opportuno soffermarsi su un'altra ipotesi che assume particolare rilievo.
- Ed invero, occorre esaminare la fattispecie introdotta dall'art. 2645 ter c.c., con cui il legislatore ha ammesso all'autonomia privata di creare patrimoni destinati senza personalità giuridica.
- Tale disposizione, infatti, assume particolare rilievo se si considera che consente all'autonomia negoziale, a certe condizioni, di creare vincoli di destinazione «atipici», solo per tutelare interessi che non devono semplicemente essere leciti, ma socialmente meritevoli di tutela.
- In questa prospettiva, va letta la formula dell'art. 2645 ter c.c., che ammette la costituzione di patrimoni destinati per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, specificando che questi possono riferirsi a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche.

LE PERSONE GIURIDICHE NEL DIRITTO ROMANO: BREVI CENNI

- Il diritto romano non contemplava una nozione astratta e generale di persona giuridica: invero, persona per il diritto era esclusivamente l'uomo, al quale competeva tutela giuridica.
- Non a caso, nell'esperienza giuridica romana non era presente un termine atto ad indicare una nozione generale di persona giuridica.
- Ciò nonostante si riscontrano denominazioni utilizzate per fare riferimento a enti specifici.
- In particolare, non risulta si conoscesse, né nella disciplina giuridica né nella pratica, il concetto di fondazione.
- Le persone giuridiche esistenti, dunque, si limitavano a quelle di tipo associativo.
- Questi, peraltro, non erano sempre considerati come soggetti o come categorie dotate di una propria autonomia concettuale

GLI ENTI PUBBLICI: LE UNICHE ASSOCIAZIONI CONSIDERATE SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMI RISPETTO ALLA PERSONALITÀ DEI SINGOLI ASSOCIATI

- Lo stato si trovava rispetto ai cittadini in una posizione di supremazia, che si manifestava anche nei rapporti di natura privatistica.
- In particolare, veniva esclusa l'applicazione del diritto privato e del processo privato nei rapporti con i cittadini.
- Sotto questo profilo, dunque, il diritto romano si distingue dal diritto attuale, il quale riconosce agli enti pubblici una doppia capacità, di diritto pubblico e di diritto privato.
- Persone giuridiche erano anche le *civitates Romanae*, che a partire dalla media repubblica rappresentano lo strumento di amministrazione del territorio annesso allo stato romano.
- Orbene, l'autonomia patrimoniale del *populus Romanus e delle civitates* implica che i rapporti di carattere patrimoniale facenti capo alla persona giuridica non riguardino gli associati in quanto tali e viceversa.

LA BUONA FEDE E L'ABUSO DEL DIRITTO

- Ai fini della presente indagine, dopo aver esaminato gli aspetti fondamentali in materia di persone giuridiche e personalità giuridica, occorre soffermarsi sulla figura dell'abuso del diritto. In quest'ottica, occorre partire dall'analisi del principio di buona fede, che si pone alla base dell'abuso del diritto.
- Il codice civile fa spesso riferimento alla terminologia «buona fede», utilizzandola, però, con accezioni differenti.
- Per questo motivo, occorre dar conto del fatto che si suole distinguere tra buona fede in senso oggettivo, da intendere come regola di condotta, e buona fede in senso soggettivo, ossia come stato di coscienza.
- Con riferimento alla buona fede oggettiva, il punto di riferimento normativo è rappresentato dall'art. 1175 c.c. che stabilisce che debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
- Da questa disposizione, dunque, discende un reciproco obbligo di condotta, che non riguarda, cioè, solo il debitore, ma anche il creditore.
- Ad essa, sebbene il legislatore utilizzi il termine correttezza, si riconduce la buona fede in senso oggettivo.

IL DOVERE DI CORRETTEZZA: UNA C.D. CLAUSOLA GENERALE

- essa, infatti, costituisce una particolare tecnica normativa che rimette all'interprete, grazie all'estrema duttilità della sua formulazione, la definizione del suo contenuto.
- Ciò, pertanto, ha consentito ai concetti di buona fede e correttezza di evolversi nel tempo, anche alla luce dei mutamenti che hanno interessato la realtà sociale.
- Tale assunto può essere più agevolmente compreso se si osserva come il legislatore abbia utilizzato una formula volutamente ampia, con cui, cioè, non descrive in modo preciso e puntuale il comportamento che le parti sono tenute ad assumere.
- Difatti, cosa si debba intendere per comportamento secondo correttezza non può essere stabilito preventivamente.
- In buona sostanza, dunque, è possibile osservare come il principio di buona fede assuma, innanzitutto, una valenza programmatica e precettiva, posto che, considerata la sua natura di clausola generale, non si esaurisce nei singoli richiami normativi, ma costituisce una regola generale che impone alle parti, nel corso del rapporto, di comportarsi secondo lealtà e correttezza.

DALLA BUONA FEDE ALL'ABUSO DEL DIRITTO

- Si parla di abuso del diritto allorquando il titolare di una situazione giuridica favorevole la eserciti per finalità diverse rispetto a quelle per cui la sua attribuzione è stata prevista dall'ordinamento.
- il divieto di abusare del proprio diritto è stato definito un principio-ponte, in quanto, da un lato, consente ai valori costituzionali di fare il loro ingresso all'interno del sistema codicistico, mentre, dall'altro lato, attinge da quelle stesse regole la propria dimensione operativa, imponendo una valutazione dinamica dell'esercizio delle situazioni giuridiche soggettive, che trascende la considerazione meramente statica del loro contenuto formale.
- Ciò premesso, occorre evidenziare che la figura dell'abuso del diritto non rinviene una disciplina espressa all'interno del nostro ordinamento.
- Essa è stata riconosciuta in via interpretativa solo di recente.

L'ABUSO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA NEGLI ENTI AVENTI SCOPO DI LUCRO

- L'espressione «abuso della personalità giuridica» si riferisce al fenomeno corrispondente all'abuso dei diritti riferibili alla figura della persona giuridica.
- In particolare, autorevole dottrina ha sostenuto che il fenomeno dell'abuso della personalità giuridica «si configura quando un soggetto si nasconde dietro lo schermo di una società, al fine di eludere un divieto di legge (...) o convenzionale (...) o norme fiscali, dando vita a società (...) c.d. di comodo oppure crea bensì una società di capitali, al fine di godere della responsabilità limitata, ma poi la gestisce come fosse propria, magari in casi estremi, confondendo il patrimonio sociale con il proprio ed esautorando gli organi societari».
- Dunque, si può ragionevolmente affermare che, se in generale l'abuso della personalità giuridica implica l'esercizio improprio dei diritti riconosciuti alla persona giuridica, nello specifico esso assume particolare rilievo risolvendosi nell'utilizzo distorto del beneficio della responsabilità limitata.

L'ABUSO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA NELLE SOCIETÀ

- Il fenomeno dell'abuso della personalità giuridica viene prevalentemente associato all'uso distorto dello strumento societario e delle norme che ne disciplinano il funzionamento.
- In generale, non pare irragionevole affermare che l'abuso dello strumento societario si configura attraverso l'ingiustificato utilizzo di una posizione di vantaggio da parte di colui il quale, di fatto, gestisce l'attività imprenditoriale senza sopportarne i rischi e senza assumere in prima persona la responsabilità per le obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività.

L'ABUSO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA IN RELAZIONE AGLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

- Le ipotesi di abuso della personalità giuridica che si sono verificate hanno prevalentemente riguardato le società aventi scopo di lucro, ciò in quanto lo schema societario è in generale lo strumento che meglio si presta alla realizzazione di risultati economici.
- Tuttavia, si registrano ipotesi di abuso anche con riferimento alle persone giuridiche non volte al conseguimento di uno scopo lucrativo.
- Infatti, anche la costituzione di associazioni riconosciute e fondazioni ben si presta ad un possibile abuso della personalità giuridica, posto che anche dalla loro venuta ad esistenza può derivare il vantaggio consistente nella netta separazione tra il patrimonio dell'ente e quello dei costituenti, in virtù del fatto che l'ordinamento riconosce loro autonomia patrimoniale perfetta.
- Dunque, anche in tali circostanze l'intento potrebbe essere quello di conseguire la separazione patrimoniale per realizzare scopi diversi rispetto a quelli per i quali tali enti sono stati previsti.

L'ABUSO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA NELLE PERSONE GIURIDICHE NON AVENTI SCOPO DI LUCRO: LE FONDAZIONI

- Nell'analisi delle ipotesi di abuso della personalità giuridica riguardanti gli enti senza scopo di lucro, non ci si potrà non soffermare sulle fondazioni.
- Proseguendo per tale via, appare opportuno esaminare un caso di particolare interesse che è stato esaminato dal Tribunale di Milano riguardante una fondazione, l'Istituto sieroterapico milanese, in origine sorto come istituto di ricerca scientifica e successivamente trasformato dagli amministratori ad impresa di produzione e commercializzazione di medicinali.
- A fronte di tale elementi, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento non soltanto della fondazione, ma anche dei singoli amministratori persone fisiche, ravvisando in questi ultimi una pluralità di soggetti che di fatto esercitano l'attività d'impresa abusando dello schermo della personalità giuridica riconducibile alla fondazione.

CONCLUSIONI

Alla luce di questa ricognizione normativa, è possibile maturare almeno due conclusioni di carattere più generale:

qualora si ravvisino ragioni di tutela delle persone giuridiche che sistematicamente e concettualmente è adeguato rappresentare sotto l'insegna dei diritti della personalità, esse non possono essere desunte dalla protezione della libertà e dignità della persona umana;

al contrario, i diritti della personalità delle persone giuridiche debbono essere necessariamente coerenti con le regole del traffico che ne governano l'atteggiarsi quali centri di imputazione di situazioni giuridiche e di attività.

AVVISO

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128,
le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi.
Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico.
Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Copyright©UNIMARCONI